



Speciale Legge di Bilancio 2022 e Decreto Fisco-lavoro

Il presente numero speciale propone una sintesi delle principali misure fiscali introdotte dalla legge di Bilancio per il 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021) e dal Decreto Fisco Lavoro (D.L. 146/2021 convertito con Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021).

INDICE

	pag.
Legge di Bilancio - Disposizioni per le imprese	2
Legge di Bilancio - Disposizioni in materia di crediti d'imposta /agevolazioni	6
Legge di Bilancio - Disposizioni per le accise e imposte sulla produzione e sui consumi	11
Decreto Fisco-Lavoro	12

vai agli argomenti di interesse!



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email? Iscriviti alle nostre mailing list.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p>Sospensione degli ammortamenti (art. 1 comma 711)</p>	<p>La norma, modificando l'art. 60, comma 7-bis, del D.L. 104/2020 (c.d. «Decreto Agosto»), convertito con L. 126/2020, ha riproposto, per l'esercizio successivo a quello in corso al 15.8.2020, il regime derogatorio relativo alla sospensione degli ammortamenti per i soggetti OIC <i>adopter</i> (rimangono pertanto estranei a detta disposizione i soggetti IAS <i>adopter</i>).</p> <p>Tale possibilità di sospendere gli ammortamenti è però limitata ai soli soggetti che, nell'esercizio in corso al 15.8.2020, <i>"non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali"</i>.</p> <p>In base alla formulazione letterale della disposizione, la possibilità di sospendere gli ammortamenti nel bilancio 2021 (per i soggetti «solari») sembrerebbe essere limitata a quei soggetti che nell'esercizio precedente si siano avvalsi della deroga in misura integrale, sospendo l'intera quota di ammortamento, mentre sembrerebbe preclusa per i soggetti che abbiano optato per una sospensione solo parziale. Non è dato, peraltro, allo stato attuale, capire se la sospensione integrale degli ammortamenti debba aver riguardato tutte le classi di cespiti, ovvero possa averne riguardato solo alcune. E' di immediata evidenza come, qualora si propendesse per la prima interpretazione, anche in presenza di un singolo bene per il quale non è stata operata la sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2020 (o detta sospensione è stata operata in misura parziale) inficerebbe la possibilità di sospendere gli ammortamenti 2021 su tutte le classi di immobilizzazioni. Su questi aspetti si auspicano chiarimenti ufficiali. Non sembra in discussione, invece, per le imprese che rientrano nell'estensione, la possibilità di operare una sospensione anche solo parziale dell'ammortamento.</p> <p>Si rammenta che, qualora ci si avvalga della sospensione, resta l'obbligo di destinare a una riserva indisponibile l'ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e, nel caso in cui l'utile o le riserve preesistenti siano incapienti, è necessario porre il vincolo sugli utili degli esercizi successivi. Permane peraltro l'obbligo di fornire adeguata informativa in nota integrativa. Ai fini fiscali è consentito dedurre in via extracontabile (ovvero mediante variazione in diminuzione nei modelli Redditi ed Irap) la quota di ammortamento sospesa, anche se non imputata a conto economico, con stanziamento delle relative imposte differite passive.</p>
<p>Operazioni di aggregazione aziendale (art. 1 commi 70 e 71)</p>	<p>Il comma 70 ha prorogato con modifiche l'incentivo alle aggregazioni aziendali introdotto dalla L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021). In particolare, è stato prorogato al 30 giugno 2022 (in luogo del 31 dicembre 2021) il termine entro cui deve essere deliberata, dall'organo amministrativo competente, l'operazione di fusione/scissione/conferimento d'azienda, al fine di beneficiare della trasformazione in credito d'imposta delle DTA (anche non iscritte in bilancio) relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora utilizzate in compensazione o trasformate in credito d'imposta a tale data.</p> <p>Viene peraltro modificato il limite delle DTA trasformabili che risulta essere pari al minore importo tra 500 milioni di euro e il 2% della somma delle attività dei soggetti che partecipano all'aggregazione (in caso di fusioni o scissioni, bisogna sommare le attività patrimoniali risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater C.C., senza però considerare la società che presenta le attività di importo maggiore; mentre nel caso di conferimento il limite del 2% riguarda le attività che vengono conferite).</p> <p>Viene inoltre puntualizzato che se alle operazioni di aggregazione partecipano società controllanti capogruppo, obbligate a redigere il bilancio consolidato, per il computo delle DTA trasformabili in credito d'imposta si considerano le attività risultanti dall'ultimo bilancio consolidato disponibile.</p> <p>In caso di adesione al consolidato fiscale, viene peraltro esteso il beneficio della conversione delle DTA in crediti d'imposta a tutte le perdite fiscali riportate dalla consolidante indipendentemente dal soggetto che apporta le perdite.</p>



Si rammenta che la trasformazione in crediti d'imposta avviene per un quarto a partire dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione e per tre quarti dall'esercizio successivo a quello in corso a tale data e che l'efficacia della trasformazione è subordinata al pagamento di una commissione pari al 25% dell'importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione. Tale commissione è da corrispondere in due momenti (40% entro 30 giorni dall'efficacia giuridica dell'operazione straordinaria ed il rimanente 60% entro i primi 30 giorni del periodo d'imposta successivo), è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento ed è soggetta alle disposizioni in materia di imposte sui redditi ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione.

Le disposizioni, qui in commento, non trovano in ogni caso applicazione alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto, il rischio di dissesto o lo stato di insolvenza. Il credito è utilizzabile in compensazione orizzontale ovvero può essere ceduto o chiesto a rimborso. Va indicato nella dichiarazione dei redditi, ma non concorre alla formazione della base imponibile Ires e del valore della produzione ai fini Irap. Indipendentemente dal numero di operazioni effettuate, ciascun soggetto può beneficiare dell'agevolazione una sola volta.

Per poter applicare la disposizione in esame le società che partecipano alle operazioni di aggregazione devono essere operative da almeno due anni e, alla data di effettuazione dell'operazione e nei due anni precedenti, non devono far parte dello stesso gruppo né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o essere controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto. E' prevista peraltro la possibilità di applicare la disposizione in esame anche ai soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo, qualora tale controllo sia stato acquisito tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2022 attraverso operazioni diverse da fusioni, scissioni e conferimenti (i.e. operazioni di aggregazione mediante acquisizione). In tale situazione occorre che entro due anni (e non più un anno) dalla data di acquisizione del controllo abbia avuto efficacia giuridica una delle operazioni di fusione, scissione o conferimento di cui sopra. Le perdite fiscali e l'importo del rendimento nozionale eccedente saranno quelli maturati fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo.

Il comma 71 elimina, per il 2022, la possibilità di accedere al c.d. «bonus aggregazioni» di cui all'art. 11 del D.L. 34/2019, anticipando la scadenza di detta misura agevolativa al 31 dicembre 2021, in luogo del 31 dicembre 2022.

Abrogazione del Patent box e introduzione della "Super Deduzione" per i costi R&S su beni immateriali (art. 1 co. 10)

La Legge di bilancio 2022 ha rimodulato la disciplina di cui all'art. 6 del DL 146/2021 (c.d. decreto fisco-lavoro) convertito con L. 215/2021, concernente l'abrogazione del regime *Patent box* e l'introduzione di una "super deduzione" dei costi di ricerca e sviluppo relativi ai beni immateriali.

La norma in esame prevede l'incremento al 110% (rispetto al 90% definito dalla prima versione del decreto) della maggiorazione delle spese di Ricerca e Sviluppo e ridefinisce le tipologie di beni immateriali agevolabili:

- software protetto da copyright;
- brevetti;
- disegni e modelli.

Vengono pertanto esclusi dall'agevolazione i marchi d'impresa e il *know-how* (processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili), che erano invece stati inclusi nella precedente disposizione.

L'opzione per la super deduzione è esercitabile per 5 periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.

Nel caso in cui siano sostenute spese agevolabili, in uno o più periodi di imposta, in vista della creazione di uno o più beni immateriali agevolabili, tale agevolazione sarà esercitabile solo alla data di ottenimento di un titolo di privativa industriale.



Come illustrato nella Relazione tecnica al Ddl di bilancio 2022, viene in compenso previsto *“un meccanismo di recapture, su base ottennale, che consente di recuperare il beneficio non utilizzato esclusivamente in relazione alle spese di ricerca e sviluppo che, ex post, hanno dato vita a un bene immateriale agevolabile”*.

Occorre poi considerare che la Legge di bilancio, diversamente da quanto previsto dal Decreto fiscale, elimina il divieto di cumulo della super deduzione con il credito d'imposta ex L. 160/2019 (credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative).

Il previgente regime del Patent box avrà, come ultimo periodo di validità, il quinquennio 2020-2024. La legge di Bilancio stabilisce infatti la validità delle opzioni per il 2020, anche se comunicate, mediante compilazione del quadro OP del modello di dichiarazione dei redditi, dopo il 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del DL 146/2021.

A partire dal quinquennio 2021-2025 sarà possibile usufruire esclusivamente della super deduzione del 110%.

I soggetti che esercitino o abbiano esercitato opzioni Patent box (per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 22 ottobre 2021) possono decidere di abbandonarle per aderire al nuovo regime agevolativo, inviando comunicazione secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Tale possibilità, stando al tenore letterale della norma, coprirà esclusivamente le spese effettuate dal 2021 in avanti e sarà preclusa a coloro che abbiano presentato istanza di ruling, o istanza di rinnovo e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia in relazione a tali procedure ed a coloro che abbiano aderito al regime di “autodeterminazione”.

Con la Legge di Bilancio 2022 - art. 1, commi 622 - 624, L. 234/2021 - sono state apportate rilevanti modifiche all'art. 110, D.L. 104/2020 (c.d. «Decreto Agosto»), convertito con L. 126/2020, in materia di rivalutazione dei beni di impresa e di riallineamento dei valori civili e fiscali.

In particolare sono state previste, per i soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare/riallineare le immobilizzazioni immateriali, afferenti le voci avviamento e marchio, le seguenti opzioni:

- 1) Deducibilità degli ammortamenti in misura non superiore, in ciascun periodo di imposta, ad un cinquantesimo del maggior valore imputato in sede di rivalutazione/riallineamento.
- 2) Ordinario mantenimento dell'ammortamento per diciottesimi, mediante il versamento dell'imposta sostitutiva (con scaglioni che variano da un minimo del 12% a un massimo del 16%) prevista dall'art. 176, comma 2 del TUIR, al netto dell'imposta sostitutiva del 3% corrisposta per la rivalutazione o per il riallineamento.
- 3) Revoca, anche parziale, della disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con le modalità e nei termini che verranno stabiliti da un successivo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Si segnala che la rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento costituisce titolo per l'impresa per l'ottenimento del rimborso dell'imposta sostitutiva del 3% versata ovvero alla sua compensazione tramite Modello F24.

Ai sensi di quanto disposto dal comma 623 della L. 232/2021, l'estensione del periodo di ammortamento fiscale a 50 anni o il mantenimento del periodo di ammortamento a 18 anni, con versamento di apposita (ulteriore) imposta sostitutiva hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione o il riallineamento sono stati eseguiti, in deroga all'art. 3 delle l. 212/2000 (in tema di efficacia temporale delle norme tributarie).

Rivalutazione e riallineamento marchi e avviamenti effettuati nei bilanci 2020 (art. 1, co. 622-624)



<p>Recupero agevolazioni della legislazione emergenziale - Recupero e controlli (art. 1 co. 31-36)</p>	<p>Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, il recupero delle agevolazioni, introdotte a seguito dell'emergenza Covid-19, erogate dall'Agenzia delle Entrate ed indebitamente fruite, avviene con avviso di recupero del credito di imposta, da notificare a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. Per le controversie relative all'atto di recupero, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.lgs. 546/92.</p>
<p>Limite delle compensazioni orizzontali (art. 1, co. 72)</p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite annuale previsto per le compensazioni orizzontali è elevato ad Euro 2 milioni.</p>
<p>Imposte di registro, ipotecarie e catastali fisse per i beni strumentali oggetto di cessione d'azienda con continuazione dell'attività (art. 1 co. 237)</p>	<p>Con l'articolo 1, comma 237 della Legge 234/2021 (legge di bilancio 2022), il legislatore stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2022 il trasferimento di immobili strumentali, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, comporta l'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro cadauna.</p> <p>In precedenza il trasferimento dei beni immobili compresi in un contratto di cessione di azienda (o di ramo d'azienda) scontava l'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa (50 euro ciascuna) e l'imposta di registro in misura proporzionale, nella misura del 15% se si trattava di terreni agricoli (salvo l'applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del DL 194/2009) e del 9% in ogni altro caso (con un minimo di mille euro).</p> <p>Per beni immobili "strumentali" si devono intendere quelli individuati sulla base di un criterio oggettivo legato alla classificazione catastale degli stessi, a prescindere dal loro effettivo utilizzo. Nello specifico si tratta della categoria catastale A/10 (qualora la destinazione ad ufficio o studio privato risulti dal relativo titolo edilizio) e dei gruppi catastali B, C, D ed E.</p> <p>La disposizione in esame è subordinata a una serie di condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la continuazione dell'attività • il mantenimento degli assetti occupazionali • gli immobili, per le loro caratteristiche, non devono essere suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. <p>È bene sottolineare come la normativa lasci spazio a dubbi interpretativi circa le ipotesi di decadenza.</p> <p>Il legislatore infatti, nello stabilire le ipotesi che portano alla perdita del beneficio, chiarisce che <i>"in caso di cessazione dell'attività o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria", dimentica tuttavia di fare esplicito riferimento anche al caso di non "mantenimento degli assetti occupazionali"</i>.</p> <p>Non è chiaro pertanto se il mancato mantenimento degli assetti occupazionali, a seguito della cessione d'azienda o di ramo d'azienda, comporti la perdita del beneficio ed il periodo nel quale tale requisito deve essere rispettato.</p> <p>Dubbi interpretativi potrebbero inoltre nascere dal fatto che la norma non fornisce una definizione chiara e puntuale della condizione di "mantenimento degli assetti occupazionali".</p>



ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p>Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali «4.0» (art. 1 co. 44)</p>	<p>La disposizione introduce una proroga, con contestuale rimodulazione delle relative misure, per il credito d'imposta per l'acquisto di beni materiali ed immateriali nuovi «Industria 4.0», di cui all'Allegato A e B della L. 232/2016, introdotto dalla Legge 160/2020 e già prorogato con modifiche dalla L. 178/2020.</p> <p>La proroga non riguarda, invece, gli investimenti in beni strumentali «ordinari» materiali e immateriali, per i quali resta in vigore l'attuale disciplina prevista fino al 31/12/2022 (con il termine lungo del 30/6/2023, qualora l'ordine sia accettato e vengano pagati acconti, in misura pari almeno al 20% del costo, entro il 31/12/2022), di cui alla L. 178/2020.</p> <p>ARCO TEMPORALE DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI</p> <p>Beni materiali «4.0»</p> <p>La proroga riguarda gli investimenti effettuati dal 1.1.2023 al 31.12.2025 (con la possibilità di completare l'investimento entro il 30.06.2026, a condizione che entro il 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione). Il bonus è riconosciuto nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; • 10% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni; • 5% per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 20 milioni. <p>La misura dell'agevolazione viene quindi ridotta sia rispetto alla misura prevista per il 2021 sia rispetto a quella per il 2022.</p> <p>Peraltro il limite dei costi ammissibili pari a 20 milioni di Euro, stante la formulazione della norma, riguarderebbe tutti gli investimenti effettuati nel periodo 2023-2025, riducendo notevolmente il beneficio.</p> <p>Beni immateriali «4.0»</p> <p>Viene prorogato agli investimenti effettuati fino al 31/12/2023 (con la possibilità di completare l'investimento entro il 30.06.2024, a condizione che entro il 31.12.2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito nella misura del 20%.</p> <p>Per gli investimenti effettuati nei due periodi successivi il credito spetta in misura decrescente. In particolare, spetta nella misura del 15% per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2024 (ovvero fino al 30 giugno 2025, a condizione che entro il 31 dicembre 2024 risultino perfezionati ordine e acconto per almeno il 20%) e del 10% per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 risultino perfezionati ordine e acconto per almeno il 20%).</p> <p>Il limite di costi ammissibili è pari a un milione di euro per ciascuna finestra temporale.</p> <p>DETERMINAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA</p> <p>La seguente tabella sintetizza la misura del bonus, con riferimento alle diverse finestre temporali di effettuazione dell'investimento, per i beni 4.0.</p>



Investimento	Periodo	Misura del credito e livelli di spesa
Beni materiali	Dall' 1/1 al 31/12/2022 ovvero fino al 30/6/2023 con prenotazione entro il 31/12/2022	-40%, fino a €2,5M -20%, oltre €2,5M e fino a €10M -10%, oltre €10M e fino a €20M
	Dall' 1/1/2023 al 31/12/2025 ovvero fino al 30/6/2026 con prenotazione entro il 31/12/2025	-20%, fino a €2,5M -10%, oltre €2,5M e fino a €10M -5%, oltre €10M e fino a €20M
Beni immateriali	Dall' 1/1/2022 al 31/12/2023 ovvero fino al 30/6/2024 con prenotazione entro il 31/12/2023	-20%, fino a €1M
	Dall' 1/1 al 31/12/2024 ovvero fino al 30/6/2025 con prenotazione entro il 31/12/2024	-15%, fino a €1M
	Dall' 1/1 al 31/12/2025 ovvero fino al 30/6/2026 con prenotazione entro il 31/12/2025	-10%, fino a €1M

MODALITA' DI UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione. Non si applicano i limiti di utilizzo di 250.000 euro per i crediti da indicare in RU, né di 2 milioni di euro per la compensazione orizzontale e neanche il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore ad euro 1.500.

CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito, comprese le relative addizionali regionali e comunali;
- non concorre alla determinazione del valore della produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

OBBLIGHI DOCUMENTALI

Si rammenta che vige l'obbligo di indicare sulle fatture e eventuali altri documenti relativi all'acquisizione dei beni, l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter. Inoltre permane l'obbligo di perizia asseverata/attestazione per i beni il cui costo è superiore a 300.000 Euro. Per i beni al di sotto dei 300.000 Euro è sufficiente produrre, in luogo della perizia, una dichiarazione resa dal legale Rappresentante. Le imprese devono inoltre trasmettere una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative.

DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE

E' confermata anche nella nuova disposizione la previsione secondo cui se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.



<p>Proroga del credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione, transizione ecologica e digitale (art. 1 co. 45)</p>	<p>Con il comma 45 della Legge di bilancio 2022, il legislatore proroga i crediti d'imposta introdotti dalla Legge 160/2019 per gli investimenti in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ricerca e sviluppo (di cui all'art. 1, comma 200); • attività di innovazione tecnologica (di cui all'art. 1, comma 201); • attività di design e ideazione estetica (di cui all'art. 1, comma 202); • attività di innovazione finalizzata transizione ecologica e innovazione digitale 4.0. <p>La normativa in esame prevede inoltre una rimodulazione dei limiti di spesa e delle percentuali su cui determinare la misura del beneficio fiscale.</p> <p>La seguente tabella sintetizza in breve le novità apportate dalla legge di bilancio.</p> <table border="1" data-bbox="365 694 1479 1541"> <thead> <tr> <th>Investimenti</th> <th>Ricerca e sviluppo</th> <th>Innovazione tecnologica, design e innovazione estetica</th> <th>Innovazione finalizzata alla transizione ecologica o digitale 4.0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>limite temporale</td> <td>Spese sostenute entro il 31 dicembre 2031</td> <td>Spese sostenute entro il 31 dicembre 2025</td> <td>Spese sostenute entro il 31 dicembre 2025</td> </tr> <tr> <td>Percentuale di credito spettante</td> <td>credito di imposta nella misura del: - 20% per il 2022 - 10% a partire dal 2023</td> <td>credito di imposta nella misura del: - 10% per il 2022 e 2023 - 5% a partire dal 2024</td> <td>credito di imposta nella misura del: - 15% per il 2022 - 10% per il 2023 - 5% a partire dal 2024</td> </tr> <tr> <td>limite annuale di costi ammissibili</td> <td>- investimenti sino a 4 M€ per il 2022 - investimenti sino a 5 M€ a partire dal 2023</td> <td>- investimenti sino a 2 M€</td> <td>- investimenti sino a 2 M€ per il 2022 - investimenti sino a 4 M€ a partire dal 2023</td> </tr> </tbody> </table>	Investimenti	Ricerca e sviluppo	Innovazione tecnologica, design e innovazione estetica	Innovazione finalizzata alla transizione ecologica o digitale 4.0	limite temporale	Spese sostenute entro il 31 dicembre 2031	Spese sostenute entro il 31 dicembre 2025	Spese sostenute entro il 31 dicembre 2025	Percentuale di credito spettante	credito di imposta nella misura del: - 20% per il 2022 - 10% a partire dal 2023	credito di imposta nella misura del: - 10% per il 2022 e 2023 - 5% a partire dal 2024	credito di imposta nella misura del: - 15% per il 2022 - 10% per il 2023 - 5% a partire dal 2024	limite annuale di costi ammissibili	- investimenti sino a 4 M€ per il 2022 - investimenti sino a 5 M€ a partire dal 2023	- investimenti sino a 2 M€	- investimenti sino a 2 M€ per il 2022 - investimenti sino a 4 M€ a partire dal 2023
Investimenti	Ricerca e sviluppo	Innovazione tecnologica, design e innovazione estetica	Innovazione finalizzata alla transizione ecologica o digitale 4.0														
limite temporale	Spese sostenute entro il 31 dicembre 2031	Spese sostenute entro il 31 dicembre 2025	Spese sostenute entro il 31 dicembre 2025														
Percentuale di credito spettante	credito di imposta nella misura del: - 20% per il 2022 - 10% a partire dal 2023	credito di imposta nella misura del: - 10% per il 2022 e 2023 - 5% a partire dal 2024	credito di imposta nella misura del: - 15% per il 2022 - 10% per il 2023 - 5% a partire dal 2024														
limite annuale di costi ammissibili	- investimenti sino a 4 M€ per il 2022 - investimenti sino a 5 M€ a partire dal 2023	- investimenti sino a 2 M€	- investimenti sino a 2 M€ per il 2022 - investimenti sino a 4 M€ a partire dal 2023														
<p>Credito d'imposta per la quotazione delle PMI - Proroga con modifiche (art. 1 co. 46)</p>	<p>La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato sino al 31.12.2022 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI (art. 1 co. 89 - 90 della L. 205/2017), riducendo però l'importo massimo dell'agevolazione.</p> <p>Nello specifico il comma 46 dell'articolo 1 della legge 234 del 30 dicembre 2021 è intervenuto sull'agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 e se da un lato ha previsto una proroga del bonus quotazione PMI fino al 31 dicembre 2022, dall'altro lato ha stabilito una riduzione del tetto massimo del credito d'imposta, che passa da 500 mila euro a 200 mila euro.</p> <p>Dal momento che l'ammontare di tale credito d'imposta copre il 50 per cento delle spese, i costi agevolabili non possono, ad oggi, superare l'importo di 400 mila euro.</p>																



<p>Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno- Modifiche riguardanti il Molise (art. 1 co. 175)</p>	<p>Il «Bonus investimenti nel Mezzogiorno» (di cui all'art. 1 co. 98 - 108 della L. 208/2015) rappresenta un credito d'imposta rivolto alle imprese che, dall' 1.1.2016 al 31.12.2022, acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo.</p> <p>La Legge di Bilancio 2022 modifica il perimetro “geografico” di applicazione del suddetto credito d'imposta prevedendo che, dal 2022, le imprese con strutture produttive ubicate nella Regione Molise applichino i massimali di intensità maggiori (già previsti per le Regioni Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata e Sardegna) pari al 45% per le piccole imprese, al 35% per le medie imprese, al 25% per le grandi imprese.</p>
<p>Proroga del "bonus facciate" (art. 1, co. 39)</p>	<p>La detrazione fiscale per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. "bonus facciate"), di cui all'art. 1, co. 219 - 223, della L. 160/2019, è prorogata anche alle spese sostenute nell'anno 2022, ma con una riduzione dell'aliquota dal 90% al 60%.</p> <p>È questa la principale novità prevista dall'articolo 1, comma 39 del testo della Legge di Bilancio 2022, che estende per un ulteriore anno l'applicazione della detrazione prevista per le spese documentate relative ad interventi, anche solo di pulitura e tinteggiatura esterna, che hanno come fine il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, situati in zone A o B.</p> <p>Alla proroga con riduzione del bonus facciate 2022, si affianca la conferma della cessione del credito e dello sconto in fattura, opzioni caratterizzate, tuttavia, dai nuovi obblighi del visto di conformità e dell'attestazione di congruità previsti dal decreto antifrode, accorpato nel testo della Legge di Bilancio 2022.</p>
<p>Proroga del superbonus 110% (art. 1, co. 28)</p>	<p>Per quanto concerne il <u>superbonus</u>, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, stante il termine finale generale fissato al 30/6/2022, la legge di Bianco per il 2022 ha previsto le seguenti proroghe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 31/12/2025 (con detrazione del 110% sino al 31/12/2023, riduzione al 70% per le spese sostenute nel 2024 e al 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati, tra i vari, da: <ul style="list-style-type: none"> • condomini o da persone fisiche che possiedono per intero l'edificio oggetto degli interventi; • persone fisiche, su unità immobiliari site all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto, oggetto degli interventi di cui al punto precedente; • al 31/12/2023, per gli interventi effettuati da IACP ed enti equivalenti e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30/6/2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo; • al 31/12/2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari indipendenti e autonome, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni sono effettuati interventi “trainanti” ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30/6/2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.
<p>Interventi Antisismici («Sisma-bonus») - Proroga - (art. 1 co 37)</p>	<p>Il Sisma-bonus, previsto dall'art. 16, D.L. 63/2013, concede - ai contribuenti (i.e. soggetti Irpef e Ires) che eseguono interventi per l'adozione di misure antisismiche sugli edifici - la possibilità di detrarre una parte di tali spese sostenute dalle imposte sui redditi.</p> <p>La Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021), all'art. 1 comma 37, ha provveduto a prorogare il Sisma-bonus, con riferimento alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 per ciascuna tipologia di detrazione prevista. Vengono quindi ricomprese nella proroga gli interventi rientranti nella detrazioni: i) al 50% (comma 1-bis); ii) al 70-80% (comma 1-quater); iii) al 75-85% (comma 1-quinquies) e; iv) anche al c.d. “sisma-bonus acquisti” spettante per chi compra un immobile in un edificio demolito e ricostruito in zone classificate a «rischio sismico» (comma 1-septies2).</p>



<p>Legge Sabatini - Proroga con modifiche (art. 1 co. 47-48)</p>	<p>Viene rifinanziata la “Nuova Sabatini”, di cui all’art. 2 del DL 69/2013, ossia una misura di sostegno alle micro, piccole e medie imprese, destinata alla concessione, da parte di banche o intermediari finanziari:</p> <ol style="list-style-type: none">1) di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0";2) di un contributo statale in conto impianti proporzionale agli interessi sui finanziamenti e parametrato ad un tasso di interesse convenzionalmente assunto (pari al 2,75% annuo, per gli investimenti "ordinari", ed al 3,575% per gli investimenti "Industria 4.0"). <p>La misura è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none">• € 240 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023;• € 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;• € 60 milioni per l’anno 2027. <p>La Legge di bilancio 2022 ha reintrodotta, per le domande presentate dalle imprese alle banche dall’1.1.2022, la corresponsione del contributo in più quote, con possibilità di corresponsione in un’unica soluzione solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro (si ricorda, infatti, che l’art. 1, co. 95 - 96, della L. 178/2020, per il 2021 aveva previsto che il contributo fosse erogato in un’unica soluzione; cfr. circ. Min. Sviluppo economico 10.2.2021 n. 434).</p>
--	---



ARGOMENTO	DESCRIZIONE																			
Imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (PLASTIC TAX) (art.1 co. 12)	E' stato differito al 1° gennaio 2023 il termine per l'applicabilità dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego introdotta con la legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 634-658, L. n. 160/2019).																			
Imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (SUGAR TAX) (art. 1 co.12)	È stato differito al 1° gennaio 2023 il termine per l'applicabilità dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (SUGAR TAX) introdotta con la legge di Bilancio 2020 (art. 1, co. 661 e ss., L. n. 160/2019)																			
Aliquote di accisa applicabili alla birra (art. 1 commi 985 e 986)	Sono state apportate modifiche alle aliquote di accisa applicabili alla birra che risultano ora come segue:																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODOTTO</th> <th>ALIQUOTA 2022</th> <th>UNITA' DI MISURA</th> <th>NOTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Birra</td> <td>€ 2,940</td> <td>per hl. e per grado plato</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> per il 2023: euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato </td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Birra realizzata dai piccoli birrifici indipendenti</td> <td rowspan="2">€ 1,470</td> <td rowspan="2">per hl. e per grado plato</td> <td> Birrifici come definiti dall'articolo 2, comma 4-bis, della legge n. 1354/1962, limitatamente a quelli aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri: </td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> 2022 l'aliquota all.I è ridotta del 50% 2023 ridotta del 40% </td> </tr> <tr> <td>€ 2,058</td> <td>per hl. e per grado plato</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> produzione > 10 Khl fino a 30 Khl aliquota all.I ridotta del 30% </td> </tr> <tr> <td>€ 2,352</td> <td>per hl. e per grado plato</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> produzione > 30 Khl fino a 60 Khl (aliquota all.I ridotta del 20%) </td> </tr> </tbody> </table>	PRODOTTO	ALIQUOTA 2022	UNITA' DI MISURA	NOTE	Birra	€ 2,940	per hl. e per grado plato	<ul style="list-style-type: none"> per il 2023: euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato 	Birra realizzata dai piccoli birrifici indipendenti	€ 1,470	per hl. e per grado plato	Birrifici come definiti dall'articolo 2, comma 4-bis, della legge n. 1354/1962, limitatamente a quelli aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri:	<ul style="list-style-type: none"> 2022 l'aliquota all.I è ridotta del 50% 2023 ridotta del 40% 	€ 2,058	per hl. e per grado plato	<ul style="list-style-type: none"> produzione > 10 Khl fino a 30 Khl aliquota all.I ridotta del 30% 	€ 2,352	per hl. e per grado plato	<ul style="list-style-type: none"> produzione > 30 Khl fino a 60 Khl (aliquota all.I ridotta del 20%)
	PRODOTTO	ALIQUOTA 2022	UNITA' DI MISURA	NOTE																
	Birra	€ 2,940	per hl. e per grado plato	<ul style="list-style-type: none"> per il 2023: euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato 																
	Birra realizzata dai piccoli birrifici indipendenti	€ 1,470	per hl. e per grado plato	Birrifici come definiti dall'articolo 2, comma 4-bis, della legge n. 1354/1962, limitatamente a quelli aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri:																
<ul style="list-style-type: none"> 2022 l'aliquota all.I è ridotta del 50% 2023 ridotta del 40% 																				
€ 2,058		per hl. e per grado plato	<ul style="list-style-type: none"> produzione > 10 Khl fino a 30 Khl aliquota all.I ridotta del 30% 																	
€ 2,352	per hl. e per grado plato	<ul style="list-style-type: none"> produzione > 30 Khl fino a 60 Khl (aliquota all.I ridotta del 20%) 																		



ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Sanatoria omessi versamenti IRAP (art. 1 bis)	<p>È stato ulteriormente differito, al 31.1.2022, il termine per avvalersi della regolarizzazione dei versamenti IRAP, di cui all'art. 42-bis, co. 5, del D.L. 104/2020.</p> <p>In particolare, tale norma dispone una sanatoria per il mancato pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 (ai sensi dell'art. 24, del D.L. 34/2020), nell'ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere corrisposte per il mancato rispetto dei limiti comunitari fissati nelle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, consentendo di pagare l'imposta a suo tempo non versata senza applicazione di sanzioni e interessi.</p>
Modifiche all'imposta di bollo virtuale (art. 5 co. 14-bis)	<p>La norma in commento riscrive l'articolo 15-bis del D.P.R n. 642 del 1972, che riguarda il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale per determinati soggetti: Poste italiane S.p.A., le banche e gli altri enti e società finanziari, nonché le imprese di assicurazioni.</p> <p>Secondo le nuove disposizioni, entro il 16 aprile di ogni anno tali soggetti sono chiamati a versare, a titolo di acconto, una somma pari al 100% dell'imposta di bollo provvisoriamente liquidata in modalità virtuale, ai sensi dell'articolo 15, del D.P.R. n. 642 del 1972.</p> <p>Per esigenze di liquidità, l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.</p> <p>Entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui l'imposta di bollo si riferisce, i medesimi soggetti devono presentare la dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa, e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.</p> <p>Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile.</p> <p>La liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.</p>
Rinvio al 1° luglio 2022 delle modifiche relative all'esterometro (art. 5 co. 14-ter)	<p>Secondo le disposizioni attualmente vigenti (contenute nell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs 127/2015) la comunicazione delle operazioni poste in essere con soggetti non residenti (nota con il nome di «esterometro») è trasmessa telematicamente, con periodicità trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati dovranno essere trasmessi non più mediante la predetta comunicazione, bensì utilizzando il Sistema di Interscambio-SDI ed il formato XML della fattura elettronica.</p> <p>Con riferimento alle medesime operazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione. <p>L'articolo in commento ha differito dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022 l'entrata in vigore di questa novità.</p> <p>Pertanto, a partire da tale data, la trasmissione dei dati della fattura elettronica tramite lo SDI, già obbligatoria in Italia, diventerà necessaria anche per le fatture relative a operazioni transfrontaliere di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate (e ricevute) nei confronti di soggetti stabiliti al di fuori del territorio dello Stato.</p>



<p>Modifiche ai limiti dell'uso del contante (art. 5-quater)</p>	<p>L'articolo 49, comma 3-bis del D.Lgs n. 231 del 2007, con effetto dal 1° gennaio 2022, ha ridotto da 2.000 Euro a 1.000 Euro il valore oggetto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche.</p> <p>L'art. 5-quater in commento esclude la riduzione da 2.000 Euro a 1.000 Euro della soglia relativa all'utilizzo del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta e ripristina quella di 3.000 Euro.</p>
<p>Riversamento del credito ricerca e sviluppo (art. 5 co. 7-12)</p>	<p>I soggetti che alla data del 22 ottobre 2021 hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta R&D, maturato fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento dell'importo di quanto indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p> <p>A tal fine, occorre presentare domanda, entro il 30/9/2022, ed eseguire il riversamento del credito compensato entro il 16/12/2022 (senza avvalersi di compensazione), eventualmente anche rateizzando l'importo in tre rate annuali, di pari importo, maggiorate degli interessi legali.</p> <p>La sanatoria riguarda le compensazioni avvenute sino al 22/10/2021 ed i crediti maturati dal periodo d'imposta successivo al 31/12/2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31/12/2019.</p> <p>Affinché operi la sanatoria, devono sussistere le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 22/10/2021 non devono sussistere avvisi di recupero del credito di imposta ormai definitivi; • ove l'avviso di recupero sia stato notificato, o ci sia già una constatazione istruttoria, la sanatoria è comunque ammessa ma non è possibile il versamento rateale. <p>La sanatoria opera nei confronti dei seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • coloro che hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili, nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta; • coloro che hanno commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento. <p>Non rientrano nella sanatoria i crediti che originano da condotte fraudolente, privi di documentazione o caratterizzati da simulazioni oggettive o soggettive.</p> <p>In caso di esito positivo della procedura, il delitto di indebita compensazione, di cui all'art. 10-quater, del D.Lgs. 74/2000, non è punibile.</p> <p>Le modalità attuative della procedura saranno individuate da apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p>



Contatti:
BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale con oltre 91.000 professionisti altamente qualificati in più di 167 paesi. In Italia BDO è presente con circa 1.000 professionisti con una struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.

Milano
Viale Abruzzi, 94

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 17 gennaio 2022.

Roma
Via Ludovisi, 16

Torino
Corso Re Umberto, 9bis

Bologna
Corte Isolani, 1

Treviso
Viale G. Verdi, 1

www.bdo.it



BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2022 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.